

Dispositivo

L'art. 5, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, letto alla luce dell'art. 146 del regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 1992, dev'essere interpretato nel senso che esso consente al titolare di un marchio oggetto di registrazione internazionale di ottenere, analogamente al titolare di un marchio comunitario, l'intervento delle autorità doganali di uno o più Stati membri diversi da quello in cui presenta la sua domanda.

(¹) GU C 247 del 27.9.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-356/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione di servizi — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Normativa nazionale che impone ai medici che si stabiliscano nell'Alta Austria di aprire un conto bancario presso una determinata banca)

(2009/C 205/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa, agente, A. Böhlke, Rechtsanwalt)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE, 49 CE e 56 CE — Normativa nazionale che impone ai medici che si stabiliscano nell'Alta Austria di aprire un conto bancario presso la Oberösterreichische Landesbank

Dispositivo

1) Imponendo ad ogni medico che si stabilisca nell'Alta Austria di aprire un conto bancario presso la Oberösterreichische Landesbank di Linz, sul quale devono essere versati gli onorari delle prestazioni in natura corrispostigli dalle casse di assicurazione malattia nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 49 CE.

2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

(¹) GU C 247 del 27.9.2008.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

(Causa C-377/08) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Art. 17, n. 3, lett. a) — Detraibilità e rimborso dell'IVA assolta a monte — Prestazioni di servizi di telecomunicazione — Fornitura di servizi ad un destinatario stabilito in un altro Stato membro — Art. 9, n. 2, lett. e) — Determinazione del luogo della prestazione)

(2009/C 205/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: EGN BV — Filiale Italiana

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione degli artt. 9, n. 2, lett. e), e 17, n. 3, lett. a), della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Prestazione di servizi di telecomunicazione transfrontalieri — Diritto del prestatore di tali servizi alla detrazione dell'imposta pagata a monte, come in regime interno

Dispositivo

L'art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata con direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, dev'essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi di telecomunicazione, come quello di cui trattasi nella causa principale, stabilito nel territorio di uno Stato membro, ha il diritto, in forza di tale